

Indagine congiunturale III trimestre pmi lombarde: rallentamento per ordini, fatturato e produzione

Il terzo trimestre per le pmi lombarde segna un rallentamento rispetto ai mesi precedenti. E' quello che emerge dall'indagine congiunturale relativa al terzo trimestre del 2022 condotta dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia su un campione di **300 aziende iscritte al sistema Confapi**, prevalentemente del settore metalmeccanico.

Se i primi tre mesi dell'anno avevano presentato segnali positivi riguardo gli indicatori di congiuntura, nei successivi tre già si evidenziava un rallentamento vistoso degli ordini (in aumento per il 47% degli associati, in calo per 3 su 10), fatturato e produzione. Ora nel terzo trimestre si segnala un **ulteriore rallentamento** nella distribuzione delle frequenze sui tre indicatori. Gli ordini crescono per 3 su 10: in calo nel 42% dei casi. Rimane stabile l'allarme tra gli imprenditori per i costi della produzione con **aumenti marcati riguardo l'energia per il 75% degli intervistati**.

Segnali preoccupanti, se non di allarme, anche riguardo l'utilizzo degli **impianti produttivi**. Situazione di forte stabilità che qualifica le realtà più forti, con tassi di utilizzo superiori all'85%. Preoccupano le aziende più fragili, qualificate da percentuali di utilizzo sensibilmente inferiori alla soglia del 70%.

Rimangono stabili gli indicatori su prezzi e tempi di consegna, che tendono a ricalcare le rilevazioni già espresse nel secondo trimestre del 2022. Sembrano **migliorare i tempi di consegna** sia delle materie prime sia degli altri materiali indagati (semilavorati e materiale di consumo).

Il costo e la disponibilità della componente **energia** sono problemi di forte impatto sulle imprese: il 46% evidenzia una erosione ormai totale delle proprie marginalità, assorbite dai rincari. La situazione emersa ha il vantaggio di aver stimolato un fiorente, ampiamente condiviso movimento nelle

imprese, che si mostrano fortemente proattive alla ricerca e alla messa in campo di soluzioni alternative in questo ambito. *“Il quadro che emerge da questa congiuntura non è di certo positivo e non ci fa stare tranquilli – commenta **Luigi Sabadini** presidente di Confapindustria Lombardia -. Il vistoso rallentamento negli ordini, l’incremento marcato dei costi dell’energia e delle materie prime, ma soprattutto il basso utilizzo degli impianti da parte delle nostre pmi desta enorme preoccupazione. Inoltre, i forti aumenti dell’energia hanno eroso la totale marginalità per mantenere la produzione economica e si è esaurita anche la possibilità di scaricare a valle i costi subiti. Anche il miglioramento nei tempi di consegna non mi sembra un segnale positivo, significa solo che sono diminuiti gli ordini. Stiamo procedendo a passi veloci verso la recessione”.*

Orientalamente 2022: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sulla rassegna di orientamento scolastico della provincia di Lecco a cui abbiamo partecipato come associazione con alcuni nostri imprenditori.

- **La Provincia in allegato: Successo di Orientalamente Tremila studenti al Lavello**
- [Leconotizie: Grande successo per Orientalamente, la rassegna ha accolto 3.000 studenti](#)

Successo di Orientalamente Tremila studenti al Lavello

Calolziocorte

L'iniziativa organizzata dalla Provincia di Lecco quest'anno con la presenza anche di Spazio Aziende

— - Tremila studenti e 1.200 genitori hanno partecipato a Orientalmente - Istruzioni per orientarsi, manifestazione organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la Fondazione



Tanti studenti agli incontri

Santa Maria del Lavello, l'istituto scolastico Lecco I Falcone e Borsellino e l'ufficio scolastico territoriale per orientare gli studenti che il prossimo gennaio dovranno scegliere a quale scuola superiore iscriversi.

Tante le novità ma numerose anche le conferme rispetto alle precedenti edizioni.

La Provincia di Lecco, per esempio, ha creato un percorso orientativo attraverso un primo approccio al mondo del lavoro.

dovere di Istruzione e Formazione professionale), Spazio Aree orientative**, **Spazio Laboratori e Spazio Aziende, dove gli studenti hanno potuto trovare alcune risposte al quesito: "qual è la scuola più adatta alle mie esigenze e alle mie passioni?".

Novità di quest'anno è stato lo Spazio Aziende. Su maxi schermi sono stati proiettati spaccati delle realtà professionali e lavorative del territorio. Gli imprenditori hanno ricreato un ambiente professionale grazie a cui gli studenti hanno aggiunto un tassello al percorso orientativo attraverso un primo approccio al mondo del lavoro.

Da segnalare il Check-Point

Scuola/Lavoro che ha permesso a esperti del Centro per l'impiego di illustrare le competenze e le professioni più richieste dagli imprenditori leccesi. Interessante anche gli incontri sulle accademie ufficiali con gli interventi di carabinieri e finanziari.

Grande soddisfazione per l'ottima riuscita della rassegna da parte del consigliere provinciale delegato **Carlo Malugani**: «Il successo di Orientalmente testimonia la bontà della scelta di dare continuità a un appuntamento così importante per il futuro della formazione degli studenti e per la crescita e il consolidamento del tessuto produttivo». **F.A.F.**

[Download](#)

Territorialità delle prestazioni di accesso alle manifestazioni

La pandemia ha radicalmente modificato le nostre abitudini, e molte "manifestazioni" (corsi, convegni, ecc...) che precedentemente avvenivano in **presenza**, sono ora svolti in maniera quasi esclusivamente **online**.

Questa accelerazione nella digitalizzazione sta creando qualche problema, soprattutto quando diventa necessario capire quale sia la **territorialità** di queste operazioni.

Nell'individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi è quanto mai opportuno analizzare la **normativa internazionale**, al fine di evitare di guardare la disciplina domestica e scoprire che poi il nostro legislatore ha adottato **terminologie non congrue** o non ha proprio recepito nuove modifiche normative.

Anche le proposte di modifica della norma internazionale fanno

capire meglio come interpretare la norma oggi in vigore.

L'**articolo 54 Direttiva 112/2006**, al paragrafo primo, stabilisce che le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, rese verso un **privato**, si considerano **tassate nel luogo dove l'attività si svolge effettivamente**.

Le stesse operazioni, rese ad un **soggetto passivo**, invece, ricadono nella **regola generale del domicilio del committente (articolo 44)**.

Il precedente **articolo 53**, stabilisce che il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini è il luogo in cui tali **manifestazioni si svolgono effettivamente**.

Viene quindi fatta una distinzione tra **servizi per l'accesso a manifestazioni**, che sono sempre tassati nel luogo in cui avviene la manifestazione, rispetto ai **servizi relativi a manifestazioni diversi dall'accesso**, che se effettuati verso soggetti passivi ricadono in regola generale (luogo di stabilimento del committente), mentre se resi verso privati sono tassati dove si svolge la manifestazione.

Che cosa si intenda per diritto di accesso ad una manifestazione è stato addirittura chiarito dagli **articoli 32 e 33-bis Regolamento 282/2011**: si tratta **del pagamento di un corrispettivo, quale tipicamente è un biglietto di accesso, che consente di accedere a manifestazioni, in un preciso luogo fisico**.

La Sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-647/17 ha statuito che sono servizi per l'accesso anche quelle di formazione in contabilità della durata di cinque giorni, dispensata previa iscrizione e pagamento; si trattava di un **corso in presenza**, in Paesi mediterranei, organizzati per

commercialisti di un Paese nordico, che l'Amministrazione di tale ultimo Paese riteneva di tassare nel proprio territorio.

Il caso è stato pure oggetto di un *working paper* (il numero 986) del Comitato Iva, nel quale si prende atto che **se il corso richiede la presenza fisica dei partecipanti** deve considerarsi un servizio per l'accesso ad una **manifestazione**, e conseguentemente la territorialità dell'operazione coincide con il **luogo in cui avviene la prestazione**.

La **Direttiva 2022/542**, nel 2025, aggiungerà all'articolo 51, paragrafo 1 della Direttiva Iva un nuovo periodo che prevede che se i servizi relativi a manifestazioni, diverse dall'accesso, rese a privati si riferiscono ad **attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili**, il luogo della prestazione è quella in cui il "privato" è stabilito, oppure ha l'indirizzo permanente, oppure la residenza abituale.

Dalla modifica che decorrerà dal 2025 si capisce quindi che **i servizi per accedere virtualmente o in streaming ad un evento non sono considerati servizi per l'accesso ad una manifestazione, ma servizi relativi ad una manifestazione**, con la conseguenza che **se resi verso soggetti passivi sono e resteranno servizi generici**.

Se invece sono resi **verso privati**, oggi sono tassati nel luogo in cui si svolge la manifestazione e dal 2025 si tasseranno nel domicilio del cliente.

Fatta tale premessa, chi dovesse cercare indicazioni riguardanti il luogo di tassazione di queste operazioni dai pronunciamenti dell'Agenzia delle Entrate, rischia di rimanere abbastanza **disorientato**: con la **risposta ad istanza di interpello n. 62/2020** è stato precisato che il corrispettivo che un artista paga perché la sua opera possa partecipare ad una gara a premi è da considerare un **servizio per l'accesso ad una manifestazione**.

Nel 2022 la risposta ad istanza di interpello n. 353/2022 ha precisato tra l'altro che la vendita di biglietti che consentono di accedere **da remoto** ad una manifestazione è un **servizio per l'accesso ad una manifestazione**, e nella risposta ad istanza di interpello n. 409/2022 è stato precisato che un corso di formazione *online* reso a privati è tassato dove il consumatore finale è stabilito e fruisce del servizio: **in sostanza, già oggi considera applicabile il criterio che entrerà in vigore nel 2025!**

(MF/ms)

Publicati gli elenchi split payment per l'anno 2023

Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli **elenchi** che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà il meccanismo dello split payment per l'anno 2023.

Tale meccanismo prevede che l'Iva addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all'Erario, anziché al fornitore, scindendo il **pagamento del corrispettivo** da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Nella fattura elettronica, l'applicazione dello split payment si segnala riportando il valore "S" (scissione dei pagamenti) nel campo "Esigibilità IVA".

Ai sensi dell'art. 17-ter del Dpr 633/72, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

- delle Amministrazioni Pubbliche definite dall'art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell'elenco "IPA" consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it;
- di enti, fondazioni e società, di cui all'art. 17-ter comma 1-bis del Dpr 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo (art. 5-ter comma 2 del Dm 23 gennaio 2015).

In conformità a tale quadro normativo, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti elenchi per l'anno 2023 aggiornati al **20 ottobre 2022**:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per **ciascun soggetto** presente negli elenchi è indicato:

- il codice fiscale;
- la denominazione;
- la data di decorrenza dell'inclusione.

Occorre considerare, infatti, che l'aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell'anno.

Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla **data di aggiornamento** dell'elenco (*cf.* circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell'emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito.

Peraltro, se il soggetto passivo agisce in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute.

Errori da segnalare con l'apposito modulo

Salvo le società quotate nell'indice FTSE MIB, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario. Le **richieste** di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l'apposito modulo. Occorre fornire idonea documentazione a supporto dell'istanza presentata, inclusa obbligatoriamente una visura camerale.

(MF/ms)

Chiarimenti sull'indennità "una tantum" di 200 euro di luglio 2022

I datori di lavoro che non hanno potuto erogare nella mensilità di luglio l'indennità di 200 euro ex art. 31 del DL 50/2022 ai lavoratori che ne avevano diritto, per specifici motivi gestionali (ad esempio, la presentazione tardiva della dichiarazione), potranno provvedervi tramite un **flusso regolarizzativo** sulla competenza di luglio 2022, da inviare entro il **30 dicembre 2022**.

La precisazione arriva dall'Inps con il messaggio n. 3805 pubblicato nella giornata del 20 ottobre, con il quale fornisce nuovi chiarimenti sull'indennità **una tantum** di **200 euro** di luglio 2022 introdotta dall'art. 31 del Dl 50/2022 (su cui è già intervenuto con la circ. n. 73/2022).

Inoltre l'Istituto di previdenza ha pubblicato anche il messaggio n. 3806, con il quale mette a disposizione un **fac simile** di dichiarazione per richiedere l'indennità di 150 euro ex art. 18 del Dl 144/2022.

Con riferimento al messaggio n. 3805, l'Inps ricorda che l'indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 del Dl 50/2022 spetta anche ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione del mese di luglio 2022 risulti **azzerata** in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, la sospensione del rapporto di lavoro per CIGO, CIGS, ASO e CISOA.

Sul punto, viene precisato che tra gli eventi tutelati sono ricompresi anche:

- **l'aspettativa sindacale** ex L. 300/70;
- la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'**obbligo vaccinale** (prevista dall'art. 4 comma 4 del Dl 44/2021);
- le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai **CCNL di settore**.

L'Inps specifica inoltre che l'indennità di 200 euro spetta anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell'esonero dello 0,8% (ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un **abbattimento totale** della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.

Sul punto, l'Istituto richiama l'art. 4 comma 3 della L. 381/91 – che prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle

cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate – e l'art. 4 comma 3-bis della medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica **agevolazione contributiva**, pari al 95% della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Ciò premesso, l'Inps afferma che il datore di lavoro può provvedere a riconoscere l'indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori che non l'abbiano percepita con la retribuzione di luglio 2022, nonostante ne avessero diritto, ad esempio con riferimento alle **fattispecie sopra richiamate** ovvero per **motivi gestionali** determinati (ad esempio la tardiva dichiarazione resa da parte del lavoratore), trasmettendo un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022 entro e non oltre il 30 dicembre 2022.

Invece, i datori di lavoro **agricoli**, esclusivamente per gli OTI per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno valorizzare l'elemento "TipoRetribuzione" con il "CodiceRetribuzione" "9", nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il **30 novembre 2022**.

In merito all'indennità di **150 euro** di novembre 2022 di cui all'art. 18 del Dl 144/2022 – come accaduto già in relazione all'indennità di 200 euro – come anticipato l'Inps mette a disposizione, con il messaggio n. 3806/2022, un fac simile di dichiarazione che il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro (o al datore di lavoro a cui compete l'erogazione dell'indennità in presenza di più rapporti di lavoro). Tale fac simile – precisa l'Istituto di previdenza – costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e **non vincolante**.

Si ricorda, infatti, che il datore di lavoro può erogare l'indennità una tantum di 150 euro nel mese di competenza novembre 2022 previa dichiarazione del lavoratore

di **non** essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 19 commi 1 e 16 del Dl 144/2022. Nel dettaglio, il lavoratore deve dichiarare di:

- non essere titolare di uno o più **trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (comma 1);
- non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del **reddito di cittadinanza** (comma 16).

Resta fermo il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla circ. Inps n. 116/2022, tra cui retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel mese di competenza novembre 2022 non superiore a **1.538 euro**, non titolarità dei trattamenti di cui all'art. 19 e sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di competenza novembre 2022.

(MF/ms)

Il nuovo modello di autodichiarazione "Aiuti di Stato"

Il **nuovo modello** di autodichiarazione aiuti di Stato consente di non indicare l'elenco degli aiuti fruiti nel quadro A ai soggetti che non superano i massimali della Sezione 3.1 e non intendono utilizzare i maggiori limiti della Sezione 3.12.

Questa la semplificazione introdotta dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 398976 del 25 ottobre 2022, che va a modificare il modello originario (prov. n.

143438/2022), le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

Nelle motivazioni al provvedimento si legge che è stata individuata una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere **più agevole** la compilazione del modello nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito dell'autorizzazione del regime "ombrello".

Nel frontespizio del modello, nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, è stata inserita la nuova **casella "ES"**, con la quale si dichiara "di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l'ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righi relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti)".

Il punto 1.2 del provvedimento afferma che barrare tale casella consente ai soggetti dichiaranti di **non** compilare il **quadro A** e, quindi, di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.

La casella "ES" può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti **condizioni**:

- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A (sezione I e II, come precisato nelle istruzioni aggiornate);
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei

- limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti (riportati nei punti A) e B) della dichiarazione sostitutiva), del medesimo Quadro temporaneo.

Sono tuttavia esclusi dall'esonero gli aiuti **IMU** elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

Il nuovo modello di dichiarazione sostituisce il precedente **dal 27 ottobre** 2022, ferma restando la scadenza del 30 novembre 2022.

Il provvedimento (punto 1.3) precisa altresì che la suddetta modalità di compilazione semplificata è **facoltativa** e, pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l'autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo quindi gli aiuti nel quadro A).

Se il dichiarante ha **già inviato** l'autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell'introduzione della casella "ES" non è tenuto a ripresentarla.

Indicazioni anche sui rapporti con REDDITI 2022

Le istruzioni aggiornate per la compilazione dell'autodichiarazione forniscono indicazioni anche in relazione ai rapporti tra la nuova modalità di compilazione "semplificata" e il modello **REDDITI 2022**.

Viene precisato che in caso di compilazione della casella "ES" **resta l'obbligo** di compilare il prospetto "Aiuti di Stato" presente nei modelli REDDITI 2022.

In tal caso, infatti, non dovendo essere compilato il quadro A (salvo i righi relativi all'IMU), non possono essere fornite le informazioni relative al settore e al codice attività (campi 5 e 6) necessarie per non compilare il quadro RS.

Viene altresì affermato che qualora sia già stato inviato il **modello REDDITI 2022** senza l'indicazione degli aiuti in questione nel prospetto "aiuti di Stato", occorre compilare il quadro A con le informazioni relative a settore e codice attività. Ove si intenda comunque avvalersi della modalità di compilazione "semplificata", barrando la suddetta casella "ES", è necessario presentare il modello REDDITI 2022 correttivo/integrativo indicando nel prospetto "aiuti di Stato" i predetti aiuti non indicati nel modello originario.

Inoltre, le istruzioni precisano che se il dichiarante ha già inviato l'**autodichiarazione** utilizzando il modello approvato prima dell'introduzione della casella "ES" non è tenuto a ripresentarla e deve attenersi alle istruzioni per la compilazione del prospetto "aiuti di Stato" nel modello REDDITI.

(MF/ms)

Radio Confapi: intervista a Micol Gabbioni

La responsabile delle risorse umane di Italgard parla del problema di mancanza di personale con la web radio.

[Clicca qui](#) per ascoltare l'intervista.

“E’ forte la concorrenza spagnola Sfrutta i prezzi del gas più bassi”

La Provincia del 24 ottobre 2022, parla Guido Baggioli della nostra associata Mab (Metallurgica Alta Brianza).

«È forte la concorrenza spagnola Sfrutta i prezzi del gas più bassi»

L'imprenditore
Guido Baggioli
guida la Mab di Lecco
Azienda cresciuta molto
negli ultimi anni

— Dopo un ottimo 2020 e un 2021 da record che in volumi generali prodotti ha segnato un +37% questi sono mesi destabilizzanti di risultati per Mab-Metallurgica Alta Brianza. «Nella meccanica l'Italia sta

reggendo meglio del resto d'Europa - ci dice Guido Baggioli, direttore generale dell'azienda di famiglia - dove noi esportiamo soprattutto in Francia, Germania e Svizzera il 25% della nostra produzione, con l'aggiunta di alcuni Paesi dell'Est europeo, come la Polonia, legati a produttori tedeschi che hanno delocalizzato le loro produzioni».

Come per il mercato interno, anche per l'estero il successo di produzione e vendita di Mab

negli ultimi due anni è stato dovuto in buona parte ai continui investimenti in innovazione. Ad aiutare le vendite, spiega Baggioli, sono stati i due nuovi marchi registrati Mab70, nato nel 2019, ed EsaMab, del 2020. Il primo riguarda i tondi trafilati con diametro da 15 a 46mm, frutto di un processo di trafilatura in barre da sei metri segate a metà solo dopo i controlli, che consente di garantire l'integrità superficiale anche nei primi 5

cm della punta. EsaMab riguarda gli esagoni trafilati con chiave da 6 a 65 mm.

«Dopo due anni e mezzo di crescita esponenziale non aspettarsi un rallentamento significherebbe non saper guardare la realtà. Rispetto al sorprendente risultato di produzione del 2021, quest'anno l'azienda sconta un calo complessivo intorno al 5%, con un mercato interno stabile che segna quasi un -1% e l'estero in flessione del 17%, ma non per Mab70 ed EsaMab che invece segnano una crescita del 6%», afferma Baggioli.

«Esportando soprattutto in Germania, Francia e Svizzera - spiega Baggioli - vediamo che soprattutto in Germania e



Guido Baggioli, Mab

Francia c'è un attacco sui prezzi soprattutto da parte degli spagnoli, che hanno un vantaggio avendo messo un tetto al prezzo del gas. Noi, come l'intero nostro settore, continuiamo a muoverci in un ambito di prezzi ancora molto elevati».

Prezzi che “per forza”, afferma Baggioli, vanno trasferiti sui clienti: «Noi abbiamo un'incidenza della materia prima che arriva all'80% del prezzo di vendita, non ribaltare il prezzo sul cliente significherebbe non riuscire a lavorare. In Italia il cliente, più legato alla trafilatura, si adegua. Sull'export, dove ci appoggiamo a rivenditori, perdiamo la guerra sul prezzo perché non siamo disposti a certi sacrifici pur di vendere». **M. Del.**

[Download](#)

Gestione rifiuti: chiarimenti applicative sulle linee guida Snpa

Il MiTe, Ministero per la Transizione Ecologica, ha emesso dei chiarimenti sulle linee guida relative alla classificazione dei rifiuti del SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), di cui al decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021.

I chiarimenti sono di tipo operativo e riguardano diversi aspetti, tra i più importanti ci sono le caratteristiche della relazione di classificazione dei rifiuti. Tra le altre cose si

specifica ad esempio che “in merito al giudizio di classificazione, le linee guida evidenziano, in più punti, che lo stesso può non rendersi necessario in vari casi, come, ad esempio, nella fase di classificazione dei rifiuti non pericolosi “assoluti” o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test”.

Per tutti gli altri aspetti si invita a consultare direttamente il testo del MiTe, che si allega, correlandolo alle Linee Guida SNPA del 2021, [circolare Api n.497 del 9 settembre 2021](#).

(Sn/am)

[6081_N.L._rr_-_RIFIUTI_chiarimenti_MiTe_su_SNPA_circolare.pdf](#)
[Download](#)

Contributo per le pmi: fotovoltaico e altri sistemi di efficientamento energetico

Riprendendo la circolare Api precedente sullo stesso tema, [n. 523 del 6 ottobre 2022](#), si informa che con la delibera regionale n.7071 del 3 ottobre 2022, allegata, è stata **ampliata la platea dei beneficiari** del bando per accrescere l'efficienza energetica, includendo anche le imprese non artigiane appartenenti al settore manifatturiero; è stata inoltre **incrementata la dotazione finanziaria** e **prorogato il termine** per la trasmissione della rendicontazione.

A breve dovrebbe aprire lo [sportello on line](#) per la presentazione delle domande di contributo per le micro, piccole e medie imprese manifatturiere; al momento il bando pubblicato resta riservato alle micro e piccole imprese

artigiane.

In sintesi, la novità comprende:

- allargamento dei destinatari del bando alle micro, piccole e medie imprese manifatturiere anche non artigiane iscritte al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia. Pertanto non è più richiesta l'iscrizione alla sezione speciale delle imprese artigiane.
- incremento della dotazione finanziaria fino a complessivi euro 30.150.199,65
- modifica del termine per la trasmissione della rendicontazione, dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023.

Lo [sportello](#) della misura "Investimenti per la ripresa: linea efficienza energetica artigiani", attualmente aperto alle sole micro e piccole imprese artigiane, sarà chiuso. Successivamente verrà aperto il nuovo sportello del bando "Investimenti per la ripresa: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro, piccole e medie imprese manifatturiere" rivolto alle Pmi del settore manifatturiero anche non artigiane.

(SN/am)

[6084_N.L._ff_-](#)

[_Bando_Eff_Energetica_Estensione_PMI_deliberaRL_ottobre2022.pdf](#)

[Download](#)